

*Gli effetti delle norme della Stabilità destinate a imprese individuali e professionisti*

# Minimi, entrata con pedaggio

## Componenti positivi e negativi da imputare al reddito 2014

Pagina a cura  
DI SANDRO CERATO

Il passaggio dal 2015 dal regime ordinario a quello forfettario dei nuovi minimi comporta la confluenza nel reddito del 2014 dei componenti negativi e positivi rinviati in applicazione delle norme del Tuir e la rettificazione della detrazione ai fini Iva. E quanto richiede l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 54 e seguenti della legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) che ha introdotto per le imprese individuali ed i professionisti un «nuovo» regime dei minimi che sostituisce quello previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011 (che sopravvive solo fino alla scadenza del quinquennio o fino al compimento dei 35 anni di età), nonché quello previsto dal successivo comma 3 (regime degli «ex minimi») e quello delle nuove iniziative produttive.

Particolare attenzione deve essere prestata da parte di coloro che nel 2014 hanno adottato il regime ordinario (normalmente quello delle imprese minori di cui all'art. 66 del Tuir) e che nel 2015 intendono transitare, in presenza dei requisiti di accesso indicati nel comma 54 (da verificarsi nell'anno 2014), nel nuovo regime forfettario delineato alla legge di Stabilità 2015.

Le disposizioni che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, interessano il «transito» nel nuovo regime sono contenute nei commi 66 e 72 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il cui obiettivo è evitare salti o duplicazioni d'imposta a seguito del cambiamento delle regole sottostanti alla determinazione del reddito, soprattutto per le imprese.

Il primo aspetto riguarda la presenza di eventuali componenti positivi o negativi di reddito maturati in periodi d'imposta precedenti l'entrata nel regime dei minimi, e rispettivamente non tassati o non dedotti in applicazione delle regole previste dal

Tuir. A titolo esemplificativo, si pensi a plusvalenze relative a beni detenuti da più di tre anni per le quali si è optato per la rateizzazione ai sensi dell'art. 86 del Tuir, ovvero «quinti» di spese di manutenzione ordinarie non dedotte in quanto eccedenti il 5% del costo complessivo dei beni strumentali, ex art. 102, comma 6, del Tuir. Per tali componenti, è previsto che nell'ultimo periodo d'imposta prima dell'accesso al regime forfettario (ad esempio 2014 per coloro che accedono al regime dei minimi nel 2015), si deve procedere all'imputazione reddituale per le quote non ancora rispettivamente tassate o dedotte, poiché nell'ambito del regime forfettario non è prevista l'applicazione delle ordinarie regole del Tuir. Lo stesso dicasi per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap (se il soggetto si avvale di autonoma organizzazione). Un aspetto particolare riguarda le plusvalenze realizzate nel 2014 dai professionisti che non hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo in quanto non è stato incassato il relativo corrispettivo. Ora, pur riferendosi il comma 62 alla tassazione delle «quote residue» delle plusvalenze, si ritiene che per analogia anche le plusvalenze non incassate nel 2014 debbano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo in tale periodo d'imposta, anche se incassate nel 2015.

Il comma 72, dal canto suo, disciplina due aspetti rilevanti nel passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, il primo dei quali riguarda i ricavi o i compensi già tassati nei periodi d'imposta antecedenti a quello di entrata nel regime dei minimi, ma incassati in un periodo d'imposta «minimo», e viceversa. In tali ipotesi, è necessario escludere da tassazione i ricavi già imputati per competenza nei periodi d'imposta di applicazione del regime ordinario, e incassati

in un periodo d'imposta in cui si applica il regime forfettario, e viceversa devono essere tassati quelli esclusi da tassazione all'atto dell'incasso ma di competenza di un periodo d'imposta «minimo». Sul fronte dei componenti negativi, si applicano specularmente le medesime regole.

Per quanto riguarda i beni strumentali, è necessario porre attenzione ai cespiti acquisiti prima dell'entrata nel regime forfettario, ma ceduti durante la permanenza in tale regime, poiché la plusvalenza deve essere calcolata in base alla differenza tra corrispettivo incassato e costo fiscalmente riconosciuto del bene prima dell'entrata nel regime stesso. Infatti, poiché durante la permanenza del regime non è possibile dedurre quote di ammortamento, il costo fiscale dei beni strumentali è congelato a quello risultante alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime ordinario. Appare evidente che la plusvalenza realizzata dal minimo non incida in alcun modo nella determinazione del «plafond» massimo di ricavi conseguibili nel regime dei minimi.


A differenti conclusioni, invece, si perviene per le cessioni di beni strumentali acquisiti nei periodi d'imposta di applicazione del regime dei minimi, che devono considerarsi neutre, in quanto il costo sostenuto non è stato dedotto trattandosi di un regime in cui il reddito è determinato applicando una percentuale sui ricavi, e considerando in

tal modo irrilevanti i costi sostenuti. Infine, il comma 68 stabilisce che eventuali perdite fiscali maturate in periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel regime forfettario possono essere computate in diminuzione del

reddito determinato in via forfettaria da parte del soggetto minimo, senza alcun

limite temporale.

—© Riproduzione riservata—



### **Dal regime ordinario al regime forfettario**

<b>Quote residue di componenti positivi o negativi rispettivamente non tassati o dedotti</b>	Concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta antecedente a quello di entrata nei minimi
<b>Rimanenze finali</b>	Rettifica della detrazione dell'Iva detratta all'atto dell'acquisto nella dichiarazione Iva dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario
<b>Iva a debito o a credito non ancora esigibile</b>	Confluenza nell'ultima dichiarazione periodica prima di entrare nei minimi
<b>Credito Iva</b>	Rimborso o compensazione del credito dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario